

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.211 del 12 maggio 2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. C PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI "MASCHERINE FFP2 E FFP3" PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...) " ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

-che con decreto n. 45 del 6/03/2020 è stata costituita l'Unità di Crisi regionale della Regione Campania per l'attuazione delle attività, di livello regionale con l'obbligo di svolgimento delle attività disposte a livello regionale, delle Misure operative di protezione civile sopra menzionate e di segnalare tempestivamente al Presidente/Soggetto attuatore ogni esigenza o questione rilevante ai fini delle competenti valutazioni e determinazioni, ai sensi dell'OCDPC n. 630 del 03/02/2020;

2

ATTESO

- che la Soresa, in qualità di centrale di committenza incaricata con Decreto n.46 del 20 marzo 2020 degli approvvigionamenti di beni e servizi per l'emergenza Covid-19, del Presidente della Regione Campania , soggetto attuatore nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio n. 623 del 27 febbraio 2020, avendo verificato le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, così come accertate dal combinato disposto della ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020 e del predetto Decreto per l'acquisto di servizi e forniture necessarie per fronteggiare l'emergenza di cui trattasi che consentono il ricorso alla procedura negoziata in via di urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) si avvale, per l'espletamento della presente procedura, della facoltà prevista dall'art. 3, commi 2 e 3, dell'Ordinanza, al fine di accelerare la scelta del contraente.

VISTI

- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020;

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

- il Decreto della Presidenza del Consiglio n. 623 del 27 febbraio 2020;
- il Decreto Presidenziale n.46 del 20 marzo 2020;
- l'art. 34 comma 1 del Decreto Legge n. 9/2020

CONSIDERATO

- che la Unità di Crisi Regionale ha individuato il fabbisogno regionale al 30 marzo di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici vari occorrente per gli interventi da attuare nell'ambito delle misure di contenimento della diffusione di Covid-19;
- che sulla base del predetto fabbisogno, tenuto altresì conto di quanto già acquistato da Soresa sulla base di manifestazioni di interesse precedentemente pervenute a Soresa o all'Unità di crisi, la Direzione Centrale di Committenza ha definito i quantitativi di dpi e dispositivi medici presumibilmente occorrenti nell'ambito delle misure di fronteggiamento della diffusione del virus;
- che con la Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 145 del 03/04/2020 è stata indetta una procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c), per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 54, comma 4, lett. a) per la fornitura di dispositivi medici vari, destinati al fronteggiamento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, suddivisa in 22 lotti;
- che la suddetta procedura è stata aggiudicata con Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 185 del 16/04/2020;
- che con Determinazione n. 204 del 30/04/2020 è stata annullata la Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 185 del 16/04/2020;
- che per effetto del suddetto annullamento, i lotti della procedura di cui trattasi, aventi ad oggetto rispettivamente la fornitura di Mascherine FFP2 e Mascherine FFP3, risultano privi di offerte valide;
- che di conseguenza è stata indetta una nuova Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) del Codice dei Contratti, per la conclusione di un accordo quadro ex art. 54 co.4 lett. a) avente ad oggetto la fornitura di Mascherine FFP2 e FFP3 destinate alla gestione dell'emergenza COVID-19, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co.4 del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo di euro 9.750.000,00 esclusa IVA;
- che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 07/05/2020 sono pervenute offerte relative ai lotti di gara di n. 20 operatori economici;

VISTI i Verbali del Seggio di gara n. 1 del 07/05/2020, n. 2 del 08/05/2020, n.3 del 11/05/2020 e n. 4 del 12/05/2020 contenente, quest'ultimo, la graduatoria delle offerte valide.

CONSIDERATO che

- sono stati esclusi gli operatori economici riportati nell'allegato sub.1 e sub. 2 rispettivamente per i lotti 1 e 2 per le motivazioni ivi indicate;
- secondo quanto previsto dalla Lettera di Invito, l'aggiudicazione in esito alla presente procedura negoziata deve essere disposta in base al minor prezzo offerto, in favore di tutti gli operatori economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti dichiarati e che non siano incorsi in esclusione successivamente alla valutazione delle offerte fino al raggiungimento del quantitativo massimo stimato previsto per ciascun lotto.
- che sulla base delle predette condizioni oggettive ex art. 54 co. 4, risulta aggiudicatario per il lotto n. 1 e pertanto parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione, l'operatore economico **OK INFORMATICA S.R.L.** al prezzo offerto e per l'intero quantitativo a base d'asta di seguito riportati:

Ragione Sociale	PREZZO UNITARIO OFFERTO	QUANTITA' COMPLESSIVE OFFERTE	VALORE COMPLESSIVO OFFERTO
OK INFORMATICA S.R.L.	2,08	1.250.000,00	2.600.000,00

4

RITENUTO pertanto

- escludere gli operatori economici riportati nell'allegato sub.1 e sub. 2, rispettivamente per i lotti 1 e 2, per le motivazioni ivi indicate;
- di aggiudicare la fornitura del lotto n. 1 "Mascherine FFP2" al suindicato operatore economico alle condizioni economiche sopra riportate;
- di non aggiudicare la fornitura del lotto n. 2 "Mascherine FFP3", per mancanza di offerte valide.

Tanto premesso, il l'Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 26 febbraio 2020.

DETERMINA

per i motivi citati in premessa:

- 1) **di escludere** gli operatori economici riportati nell'allegato sub.1 e sub. 2, rispettivamente per i lotti 1 e 2, per le motivazioni ivi indicate;

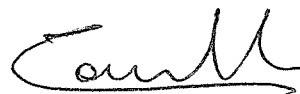
- 2) **di non aggiudicare** il lotto 2 “Mascherine FFP3” per mancanza di offerte valide;
- 3) **di aggiudicare** la fornitura del lotto 1 “Mascherine FFP2” all’operatore economico **OK INFORMATICA S.R.L** al prezzo offerto e per l’intero quantitativo a base d’asta di seguito riportato:

Ragione Sociale	PREZZO UNITARIO OFFERTO	QUANTITA' COMPLESSIVE OFFERTE	VALORE COMPLESSIVO OFFERTO
OK INFORMATICA S.R.L.	2,08	1.250.000,00	2.600.000,00

- 4) **di disporre** in esito alle verifiche di cui all’art. 32 comma 7 D.L.gs. n. 50/2016 la stipula dello Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario;
- 5) **di comunicare** agli operatori economici partecipanti gli esiti della procedura di che trattasi ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a);
- 6) **di dare** immediata pubblicazione al presente provvedimento sul sito istituzionale www.soresa.it.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

L’Amministratore Delegato
Prof. Corrado Cuccurullo



5

Pubblicato il 12.05.2020

ALLEGATO SUB 1. "OPERATORI ECONOMI ESCLUSI LOTTO 1"

Ragione Sociale	
HOLDING ALEDA GROUP	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico.
PUSH	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico.
PRIMO FARMA DEL DR. GUIDO NATALE SAS	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico.
CAPRI SRL	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico.
MEDIFOR SRL	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico.
fa-bio italia	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara, per offerte alternative.
SVAS BIOSANA S.p.A.	Come riportato al verbale n.4, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico.
SANSONE	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara.
Apogeo Srl	Come riportato nel verbale n.4, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico.
WELL FACTORY SRL	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico.
BIOH FILTRAZIONE S.R.L.	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico.
ELETTROSMART SRL	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico.
DELLA PIA GROUP SRL	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara.
Tecnomedical s.r.l.	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico.

ALLEGATO SUB 2. "OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI LOTTO 2"

Ragione Sociale	
HOLDING ALEDA GROUP	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico
I.F.A.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA ITALIANA	Come riportato al verbale n. 4, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico
fa-bio italia	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara, per offerte alternative.
Apogeo Srl	Come riportato al verbale n. 4, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico
Tecnomedical s.r.l.	Come riportato nel verbale n.2, l'offerta tecnica risulta NON conforme rispetto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato B1 al Capitolato Tecnico